

TORINO, 15 FEBBRAIO 2016

Oggetto: **Agevolazione per l'acquisto di beni strumentali nuovi, comprese autovetture**

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un incentivo, per le imprese e i professionisti, riferito all'acquisto di beni strumentali nuovi utilizzati per l'attività aziendale o di lavoro autonomo. L'agevolazione riguarda anche le autovetture aziendali.

Il beneficio interessa sia i beni strumentali acquistati in proprietà, sia quelli acquisiti in leasing finanziario. Non si ha diritto al beneficio in caso di acquisizione in noleggio, affitto, locazione operativa.

IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE

Il bonus consiste (in sostanza) in una maggiorazione dell'ammortamento del costo (o del canone di leasing) dei beni materiali strumentali nuovi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRPEF, l'imputazione al periodo d'imposta di quote più elevate rispetto a quelle ordinarie.

Il tutto si traduce in una potenziale riduzione delle imposte sul reddito.

SOGGETTI BENEFICIARI E PERIODO AGEVOLATO D'ACQUISTO

L'agevolazione si applica ai soggetti titolari di reddito d'impresa (anche in forma societaria) e agli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi:

- dal 15/10/2015 (anno scorso)
- al 31/12/2016

E' utile precisare che l'investimento deve essere realizzato in detto periodo agevolato, ma l'agevolazione prosegue fino al completamento del processo di ammortamento ovvero del contratto di locazione finanziaria e, in quest'ultimo caso, si estende anche al prezzo per il riscatto del bene.

Il bonus non compete ai soggetti cosiddetti forfettari, posto che non deducono alcun costo.

Al contrario il bonus compete ai soggetti cosiddetti minimi, i quali deducono i beni strumentali al momento del loro pagamento per l'intero importo senza ammortizzarli.

COME OPERA L'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione si applica con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria:

- il costo di acquisizione è maggiorato del 40% (ad esempio, un cespite acquistato per 100.000 euro, oltre IVA, rileva ai fini del calcolo degli ammortamenti e dei canoni di leasing per 140.000 euro)

- per le autovetture sono maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture: ad esempio, il limite per le autovetture aziendali di 18.075,99 euro diventa 25.306,39 euro (+40%); per agenti e rappresentanti di commercio il limite di 25.822,84 euro diviene 36.151,98 euro (+40%)

Si fa in ogni modo presente che la deducibilità dell'ammortamento delle autovetture resta fissato al:

- 20% per le imprese e professionisti
- 80% per agenti e rappresentanti di commercio

BENEFICI INDIRETTI

La maggiorazione sul costo di acquisizione e l'aumento dei limiti di deducibilità dei suddetti veicoli, non hanno impatti negativi:

- sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore
- sulla disciplina delle società di comodo

BENI CHE NON SONO AGEVOLABILI

La maggiorazione sul costo di acquisizione non si applica:

- agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31/12/88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%
- agli investimenti in fabbricati e costruzioni

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

